



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Via 2 febbraio, 23 - 44033 - Riva del Po - loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà 1 – 44030 – Riva del Po – loc. Ro



Comune istituito con L.R. n. 17 del 05/12/2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Ro e Berra.

AVVISO ALLA CITTADINANZA

OGGETTO : DISPOSIZIONI PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO E SPARO DI PETARDI DURANTE LE FESTIVITA' DI FINE ANNO 2019

IL SINDACO

CONSIDERATO che è consuetudine sempre più diffusa, soprattutto nel periodo di fine anno, effettuare accensioni di fuochi d'artificio, spari di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi;

TENUTO CONTO che tale attività spesso non corretta o con utilizzo di prodotti non destinati ai consumatori finali non professionisti o abusivi è causa di disagio e oggetto di rimostanze da parte di diversi cittadini, in particolar modo per l'impiego irresponsabile da parte di persone non accorte al rispetto delle ancorché minime precauzioni nell'uso e nel lancio, soprattutto presso luoghi frequentati quali giardini pubblici, e piazze cittadine senza tenere conto altresì dei diritti di tutti in un'ottica di civile convivenza;

CONSIDERATO che l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali rischi di produrre intralcio alla viabilità e potenziali incidenti stradali;

RITENUTO altresì necessario richiamare il senso di responsabilità dei cittadini, affinché decidano di non utilizzare petardi di ogni genere, consapevoli delle conseguenze che possono avere sulla sicurezza propria e degli altri;

RIENUTO opportuno quindi, in considerazione del basso rischio potenziale e del basso livello di rumorosità dei prodotti pirotecnici catalogati nella categoria F2 del D.lgs. n. 123/2015, permetterne l'utilizzo al di fuori di edifici in spazi confinati nel rispetto delle seguenti raccomandazioni:

- non utilizzare gli articoli pirotecnici in luoghi dove si svolgono manifestazioni con affollamento di persone;
- non utilizzare prodotti con aperture aeree (p.e. razzi, candele romane, batterie e/o combinazione di tubi di lancio) ad una distanza dagli edifici inferiore a metri 50;
- utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 200 da luoghi sensibili (ospedali, cliniche, case di cura e di riposo, ricoveri ed allevamento di animali, aree boschive e/o a rischio incendio);
- non utilizzare articoli pirotecnici da terrazze e balconi
- non utilizzare articoli pirotecnici in luogo pubblico o privato con ricaduta in area pubblica e senza il rispetto delle relative prescrizioni;

CONSIDERATO che tutti gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o miscele di sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni o una combinazione di tali effetti in conseguenza delle reazioni chimiche e termiche;

TENUTO CONTO del pericolo derivante dall'uso non responsabile dei prodotti di cui sopra, composti da materiale esplodente in grado di provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi venisse colpito, fino a comportare conseguenze come lesioni gravi e rischio di perdere la vita;

DATO ATTO che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

VISTO il Decreto Legislativo del 29 luglio 2015, n. 123 (attuazione della direttiva Europea 2013/29/UE), che disciplina l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici assicurando nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale;

RICHIAMATO l'art. 4 del vigente Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi "Comportamenti vietati", che alla lettera p. vieta lo sparo di mortaretti o simili;

INVITA

1. La cittadinanza tutta a non utilizzare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, con decorrenza 31/12/2019 e fino al 1/01/2020, prodotti pirotecnici catalogati nella categoria F3 e F4 (rispettivamente fuochi d'artificio con rischio potenziale medio e rischio potenziale elevato) del D.lgs. n. 123/2015.

2. In considerazione del basso rischio potenziale e del basso livello di rumorosità dei prodotti pirotecnici catalogati nella categoria F2 del D.lgs. n. 123/2015, permetterne l'utilizzo al di fuori di edifici in spazi confinati nel rispetto delle seguenti raccomandazioni:

- non utilizzare gli articoli pirotecnici in luoghi dove si svolgono manifestazioni con affollamento di persone;
- non utilizzare prodotti con aperture aeree (p.e. razzi, candele romane, batterie e/o combinazione di tubi di lancio) ad una distanza dagli edifici inferiore a metri 50;
- utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 200 da luoghi sensibili (ospedali, cliniche, case di cura e di riposo, ricoveri ed allevamento di animali, aree boschive e/o a rischio incendio);
- non utilizzare articoli pirotecnici da terrazze e balconi
- non utilizzare articoli pirotecnici in luogo pubblico o privato con ricaduta in area pubblica e senza il rispetto delle relative prescrizioni;

3. I genitori e tutori di minori vigileranno sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni ed eviteranno che i minori raccolgano ordigni inesplosi;

4. I proprietari di animali d'affezione vigileranno e si attiveranno affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone ed agli animali medesimi.

IL SINDACO
Andrea Zamboni